

# Scheda di seduta - 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione [\(n. 536\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il relatore [ASCIUTTI](#) (PdL) dà conto di alcune modifiche apportate allo schema di parere tanto nella premessa relativa alla connessione tra il provvedimento in esame e l'accesso ai fondi strutturali europei, quanto nelle osservazioni. In particolare fa presente di aver esplicitato la sollecitazione dell'Europa nei confronti della creazione di un sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Aggiunge poi di aver unificato le precedenti osservazioni nn. 3 e 4 nell'osservazione n. 3 relativa alla consistenza del contingente ispettivo e alla scadenza temporale delle fasi della valutazione. Sottolinea altresì di aver in parte ridefinito il ruolo delle scuole nel processo di valutazione e di aver richiamato anche le indagini PIRLS e TIMMS oltre a quelle OCSE-PISA nell'osservazione finale riferita al rapporto tra l'attività di valutazione e le rilevazioni esterne. Raccomanda indi l'approvazione dello schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 536**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che la normativa di riferimento ha incaricato il Governo di individuare il sistema nazionale di valutazione (SNV) articolandone l'apparato in tre organi: l'INVALSI, l'INDIRE e il corpo ispettivo, **senza tuttavia precisare le norme generali regolatrici della materia, come osservato dal Consiglio di Stato;**

**preso atto che lo schema di regolamento in esame si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e di riordino dell'INVALSI, di cui viene confermata la piena vigenza;**

considerate positivamente le finalità dell'intervento, che cerca di promuovere un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle scuole, migliorando l'efficienza e l'efficacia della valutazione, innalzando i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, favorendo il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché facilitando l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro;

osservato che rispetto al decreto-legge n. 225, il Ministero ha utilizzato **la locuzione "contingente ispettivo" anziché "corpo ispettivo"**, in quanto l'attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti

tecnic; pertanto l'uso del termine "contingente" chiarisce che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell'intero "corpo" degli ispettori;

rilevato altresì che alla valutazione concorrono la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e i **nuclei di valutazione esterna, i quali pur non essendo previsti dalla legge**, consentono di realizzare un'opportuna integrazione delle competenze essendo composti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti;

quanto all'articolato, esaminati:

- l'articolo 2, che definisce gli obiettivi e l'organizzazione del SNV, precisando che il Ministro - d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale - ogni tre anni ne individua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema educativo di istruzione rimane tuttavia in capo all'INVALSI, sulla base di *standard* europei internazionali,
- gli articoli 3, 4 e 5, che definiscono rispettivamente i compiti dell'INVALSI, dell'INDIRE e del contingente ispettivo,
- l'articolo 6, che disciplina il procedimento di valutazione, distinto in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale,
- gli articoli 7 e 8, che recano disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le norme finali e transitorie;

valutati in maniera approfondita i pareri espressi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata;

tenuto conto inoltre dell'urgenza del provvedimento, anche ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, in relazione a quanto evidenziato dai competenti organismi comunitari che, nell'ambito delle misure del controllo dell'efficacia della spesa pubblica, hanno segnalato, da tempo, la necessità che l'Italia si doti di un sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

**preso atto che, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, l'Esecutivo definirà le priorità strategiche e le modalità di valutazione in un successivo momento con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata, che costituisce la sede di coordinamento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio nazionale;**

esprime parere favorevole con le seguenti **osservazioni**:

1. in linea generale, si sottolinea l'importanza del problema di accettazione culturale della valutazione nella scuola. Si ritiene peraltro che la valutazione non debba indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per le quali è certamente essenziale, ma debba rivolgersi a tutte le istituzioni, ivi comprese quelle di eccellenza;
2. quanto all'articolo 3, si ritiene che i nuovi compiti attribuiti all'INVALSI non possano prescindere da un processo di consolidamento dell'ente e da un suo cospicuo finanziamento;
3. **in ordine alla funzione ispettiva, che avrebbe dovuto essere riorganizzata contestualmente, si invita il Governo a determinare, nell'ambito del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la consistenza del contingente ispettivo e ad assicurare la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori con la direttiva del Ministro richiamata all'articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento in esame, nella quale vanno specificate, ogni tre anni, anche le priorità e la scadenza temporale delle fasi della valutazione;**
4. si manifesta preoccupazione per il ruolo delle scuole nel processo di valutazione, che vanno coinvolte nell'individuazione delle priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione e messe nelle condizioni di essere protagoniste del processo di progressivo miglioramento della qualità del servizio nel rispetto del principio di sussidiarietà e in relazione al necessario rapporto con le istituzioni del territorio. A questo fine, occorre assicurare uno spazio idoneo all'autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

5. si invita a dare il giusto peso anche ai nuclei di valutazione interna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati (*stakeholders*), come indicato anche dall'Unione europea;

6. si auspica che l'attività di valutazione si rapporti in maniera proficua anche con le rilevazioni esterne, come ad esempio, le indagini OCSE-PISA, PIRLS e TIMMS.